



CITTÀ DI MONCALIERI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Componenti della Protezione Civile a livello comunale

Articolo 3 - Finalità delle Componenti di Servizio di Protezione Civile

TITOLO II - ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4 - Autorità Comunale di Protezione Civile

Articolo 5 - Comitato Comunale di Protezione Civile

Articolo 6 - Unità Comunale di gestione della Crisi

Articolo 7 - Comitato Comunale di Coordinamento del Volontariato

TITOLO III - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8 – Sala Comunicazioni Comunale

Articolo 9 – Sala Operativa Comunale - Sala C.O.C.

TITOLO IV – PROCEDURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 10 - Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

Articolo 11 – Procedure di Protezione Civile

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12 - Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento degli Organi e Strutture Comunali di Protezione Civile nonché il loro coordinamento nelle attività di Protezione Civile, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Articolo 2 - Componenti della Protezione Civile a livello comunale

1. Le componenti della Protezione Civile a livello comunale sono:
 - I. **Sindaco**, Autorità Comunale di Protezione Civile;
 - II. **Comitato Comunale** di Protezione Civile;
 - III. **Unità Comunale di gestione della Crisi**;
 - IV. **Comitato Comunale di Coordinamento** del Volontariato;
 - V. **Volontariato** di Protezione Civile.
2. Sono Organi Comunali di Protezione Civile il Comitato di Protezione Civile, l'Unità di gestione della Crisi e il Comitato di Coordinamento del Volontariato.
3. Costituiscono Strutture di Coordinamento Comunale la Sala Comunicazioni e la Sala Operativa Comunale – Sala C.O.C.
4. Il Sindaco ed il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di Protezione Civile, di tutte le articolazioni e unità organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto, secondo le previsioni e le modalità di legge..

Articolo 3 - Finalità delle Componenti di Protezione Civile

1. L'attività delle Componenti Comunali di Protezione Civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.
2. Le Componenti Comunali di Protezione Civile sono organizzate per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri enti e amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia, della Regione o dello Stato.
3. Costituisce altresì finalità preventiva di cui al comma 1 la diffusione delle tematiche di Protezione Civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza,

l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

TITOLO II - ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4 - Autorità Comunale di Protezione Civile

1. Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile. Egli sovrintende tutte le attività di Protezione Civile della Città, presiede il Comitato Comunale di Protezione Civile e l'Unità Comunale di gestione della Crisi e adotta gli atti previsti dalla legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate all'Assessore alla Protezione Civile.
3. Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco o, in sua vece, l'Assessore delegato assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la Struttura di Coordinamento Comunale, dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
4. Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o l'Assessore delegato chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 5 - Comitato Comunale di Protezione Civile

E' costituito il Comitato Comunale di Protezione Civile, di seguito indicato "Comitato", quale organo di superiore indirizzo politico-strategico di tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore delegato ed è composto dagli Assessori Comunali, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale.

Il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'Autorità Comunale di Protezione Civile sia in fase preventiva che di emergenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico, amministrativo e operativo dell'Unità Comunale di Crisi.

Il Comitato potrà predisporre un "Programma Triennale Operativo" per la programmazione delle proprie attività.

Il Comitato per il suo funzionamento svolge le sue attività anche attraverso la costituzione di un Comitato Ristretto di Protezione Civile, costituito dal Sindaco o suo delegato, e dagli Assessori con delega alla Protezione Civile, ai Lavori Pubblici, alla Pianificazione Territoriale (Urbanistica).

Il Comitato si riunisce ed opera presso la sala Giunta del Palazzo Civico. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Articolo 6 - Unità Comunale di gestione della Crisi

1. E' costituita l'Unità Comunale di gestione della Crisi, di seguito indicata "Unità di crisi" quale organo direttivo - operativo di comando e controllo per la realizzazione di quanto stabilito dal Comitato e per la gestione tecnica degli interventi di Protezione Civile di competenza comunale.
2. L'Unità di Crisi è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Dirigente dell'Area Territorio e Infrastrutture. Essa è composta dal Comandante della Polizia Municipale, dai Dirigenti delle Unità Organizzative (Aree e Settori) Comunali e dai loro eventuali delegati, dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa, muniti di autonomi poteri decisionali, in qualità di Responsabili delle rispettive Funzioni di Supporto, secondo quanto previsto dal Metodo Augustus, elaborato dal Dipartimento di Protezione Civile, e dal Piano Comunale di Protezione Civile.
3. Ove occorra, ai lavori dell'Unità di Crisi, su richiesta del suo Presidente, possono essere chiamati a partecipare i Consiglieri Comunali, i rappresentanti degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di referenti delle rispettive strutture esterne di supporto, nonché uno o più esperti-consulenti esterni alla Civica Amministrazione.

I Responsabili delle Funzioni di Supporto di cui al comma 2 provvedono senza indugio a adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del Piano Comunale di Protezione Civile e delle direttive adottate dall'Unità di Crisi.

L'Unità di Crisi si riunisce ed opera presso il Centro Operativo Comunale (sala C.O.C.) o presso altra struttura ritenuta idonea.

L'Unità di Crisi, su indicazione del Comitato, provvede, in particolare, a:

- a) organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle strutture dell'Ente sia mediante l'acquisizione e l'utilizzo diretto di risorse proprie;
- b) predisporre il Piano Comunale di Protezione Civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione del Comitato e della Giunta Comunale, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;
- c) organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di Protezione Civile per posti di comando, operative, dimostrative e miste;
- d) promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di Protezione Civile;
- e) realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il

mantenimento e lo sviluppo delle migliori condizioni psicofisiche del personale dipendente e volontario, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di Protezione Civile;

f) realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni di Protezione Civile;

g) stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato;

h) svolgere funzioni di collegamento con gli enti e le amministrazioni esterne per le questioni di protezione e difesa civile, rappresentando il Servizio Comunale di Protezione Civile;

i) realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti autorità di Protezione Civile;

j) esercitare ogni altra attività utile alle finalità di Protezione Civile.

Articolo 7 - Comitato Comunale di Coordinamento del Volontariato

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile costituisce anche il Comitato Comunale di Coordinamento del Volontariato, quale organo di Coordinamento delle Associazioni del Volontariato di Protezione Civile operanti nel Comune.

Il Comitato può funzionare anche in forma ristretta, per particolari esigenze, con le modalità previste dall'art. 5.

2. Le funzioni del Coordinamento del Volontariato sono esercitate dal Comitato di cui sopra, integrato da un rappresentante designato dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Moncalieri.

L'Amministrazione si riserva di stipulare specifiche convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per l'acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o specialistiche, in ausilio o integrazione di quelle del Gruppo Comunale, qualora costituito.

TITOLO III - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8 – Sala Comunicazioni Comunale (Sala Radio)

Per le attività di Protezione Civile il Comitato e l'Unità di Crisi Comunale si avvalgono della Struttura di Protezione Civile denominata Sala Comunicazioni, deputata a garantire la continuità delle trasmissioni in caso di emergenza.

Il funzionamento della Sala Comunicazioni è disciplinato da apposito Regolamento di Sala Radio ed è affidato al responsabile della funzione "Trasmissioni e Telecomunicazioni" dell'Unità di Crisi.

Articolo 9 – Centro Operativo Comunale – C.O.C.

L'Unità di Crisi si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, della struttura fisica denominata Sala Operativa Comunale, organizzata per garantire la continuità dei flussi informativi e tecnico-decisionali, in condizioni di emergenza.

TITOLO IV – PROCEDURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 10 - Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

Per l'acquisizione di somma urgenza di beni e servizi, necessaria a fronteggiare interventi in conclamata emergenza, l'Unità di Crisi si atterrà alle disposizioni vigenti in materia.

In condizioni di conclamata emergenza i singoli responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi, muniti di autonomia decisionale e contabile, procedono autonomamente all'acquisizione d'urgenza delle risorse richieste.

Articolo 11 – Procedure di Protezione Civile

Le attività del Comitato e dell'Unità di Crisi di Protezione Civile, sono svolte conformemente alle direttive statali e regionali in materia ed alla pianificazione provinciale, avvalendosi del Piano Comunale di Protezione Civile ma anche tramite procedure operative già in essere per la gestione di determinati eventi o situazioni in regime “ordinario”.

Tali attività ed esperienze sono la base procedurale per la redazione ed aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

L'aggiornamento delle varie Sezioni Operative (elenchi fornitori, beni, risorse, ecc.), oltre che al Dirigente Responsabile per la Protezione Civile, è affidata ai diretti Responsabili di Funzione di Supporto.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12 - Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.
2. Le definizioni ed i livelli funzionali corrispondenti alle Funzioni di Supporto dell'Unità di Crisi devono essere coerenti all'organizzazione della Struttura Comunale e delle sue Unità Organizzative, e si conformano, anche in assenza di adeguamento espresso del presente regolamento, alle disposizioni del Regolamento di Direzione dell'Ente e sue eventuali modifiche.

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con Delb. G.C. n. **252** del 28.07.2006
- Entrato in vigore il 10.08.2006 dopo pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.